

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3338

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRESCIA

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante
l'ordinamento della professione di giornalista

Presentata il 30 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ordine dei giornalisti è l'ente pubblico che, previa iscrizione obbligatoria all'albo, regola l'esercizio della professione di giornalista in Italia. Tale Ordine costituisce un'eccezione in confronto a quanto accade nei Paesi dell'Unione europea come Gran Bretagna, Francia, Germania e Danimarca, in cui l'attività giornalistica non è disciplinata da alcun ente pubblico statale, né esiste un albo a cui si è tenuti a iscriversi al fine di esercitare la professione di giornalista.

L'Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante « Disposizioni sulla stampa periodica », mentre l'albo è stato regolamentato dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384. L'articolo 7 della legge n. 2307 del 1925 colloca le sedi dell'Ordine nelle città provviste di corte d'appello presso cui depositare gli albi professionali e stabilisce che

« L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi ». La successiva legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante « Ordinamento della professione di giornalista », poi attuata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, conferma l'istituzione dell'Ordine dei giornalisti del quale hanno il diritto di far parte soltanto i giornalisti professionisti e i pubblicisti regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. L'articolo 1 della legge n. 69 del 1963 stabilisce, inoltre, che vi sia un Consiglio nazionale e consigli regionali o interregionali dell'Ordine ai quali è delegato l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti.

Di fatto, sia la legge n. 69 del 1963 che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 ribadiscono l'esistenza dell'albo pro-

fessionale dei giornalisti istituito con la legge n. 2307 del 1925 e confermano l'obbligo dell'iscrizione a tale albo per l'esercizio della professione di giornalista. L'articolo 45 della legge n. 69 del 1963 stabilisce, infatti, che «Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'albo professionale», disposizione punibile a norma di legge se violata. In aggiunta rispetto alla legge n. 2307 del 1925, la legge n. 69 del 1963 e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 disciplinano sia l'iter di svolgimento della prova di idoneità professionale, sia le modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti, elementi che sanciscono l'esistenza di un albo professionale dei giornalisti. Gli articoli 27, 28 e 29 della legge n. 69 del 1963 prevedono, peraltro, il pagamento di una quota annuale al fine di mantenere l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

Considerato che l'Ordine dei giornalisti è stato istituito attraverso leggi varate più di cinquanta anni fa – dalla legge n. 2307 del 1925 sono trascorsi addirittura novanta anni – in momenti storici ben diversi da quello attuale e tenuto conto dell'eccezione che la presenza di tale Ordine in Italia costituisce rispetto agli altri Paesi membri dell'Unione europea, è doveroso chiedersi se i presupposti del suo esistere possano essere effettivamente ritenuti ancora validi.

La legge n. 69 del 1963 fonda il Consiglio nazionale e i consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti con lo scopo di vigilare sulla condotta e sull'operato degli iscritti all'Ordine, conferendo loro potere disciplinare e sanzionatorio. Non è in realtà indispensabile la presenza di un Ordine per assolvere alla funzione di garante della deontologia professionale dei giornalisti, compito che potrebbe essere affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ugualmente si potrebbe fare a meno della prova di idoneità professionale, di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 1963, che i praticanti sono tenuti a soste-

nere per iscriversi all'Ordine. Non è infatti possibile determinare e garantire la professionalità e la preparazione di un giornalista mediante una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo.

Non da ultimo, l'esistenza di un Ordine dei giornalisti non presuppone automaticamente che vi sia trasparenza nell'informazione o che vengano rispettati gli interessi del lettore-consumatore a cui va riconosciuta, invece, la capacità di giudicare da un punto di vista etico l'operato di un giornalista, e il diritto di non acquistare o seguire più una determinata testata.

Decadendo i citati presupposti, ne consegue che l'Ordine dei giornalisti non ha ragione d'essere.

L'abolizione dell'Ordine dei giornalisti segnerebbe la chiusura di un ente statale fondato su logiche corporativiste forse necessarie nel ventennio fascista che lo ha prodotto, ma che attualmente appaiono in netto contrasto sia con la necessaria apertura dell'Italia al libero mercato dell'informazione che con quanto garantito dall'articolo 21 della Costituzione in merito alla libertà di stampa di ciascun cittadino. L'abolizione dell'albo trasformerebbe quindi il giornalismo in una libera professione, accessibile a tutti coloro che la esercitano di fatto ma che, fino a questo momento e per motivazioni differenti, non sono stati riconosciuti ufficialmente dall'Ordine, e ne tutelerebbe l'autonomia, l'indipendenza e la libertà rispetto agli editori o a una qualsiasi istituzione statale.

Con la presente proposta di legge verrebbero a crearsi le condizioni ideali per un allineamento dell'Italia con gli altri Paesi membri dell'Unione europea in cui non è mai stato istituito un Ordine dei giornalisti e in cui la professione di giornalista risulta da sempre regolata da associazioni private di stampo sindacale preposte allo svolgimento di attività di promozione e tirocinio della professione. Un allineamento indispensabile se si considera che «Reporter senza frontiere», nella classifica della libertà di stampa per l'anno 2014, ha collocato l'Italia al settantatreesimo posto su 180 Paesi, ben ventiquattro posizioni in meno rispetto alla precedente classifica.

L'abrogazione della legge n. 69 del 1963 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 porterebbe a riconoscere pari diritti a svolgere la libera professione di giornalista sia ai professionisti che ai pubblicisti, categorie istituite dall'articolo 4 del regio decreto n. 384 del 1928 e riprese dall'articolo 1 della legge n. 69 del 1963, in cui si stabilisce che « Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi ».

Infine, l'abolizione dell'albo dei giornalisti porrebbe fine alla situazione di precariato che riguarda numerosissimi giornalisti che svolgono con assiduità la pro-

fessione pur non essendo riconosciuti dall'Ordine e allo sfruttamento dei praticanti, di cui all'articolo 34 della legge n. 69 del 1963, da parte delle aziende editoriali. Verrebbe meno anche il ricatto costituito dalla quota annuale di iscrizione all'Ordine poiché, nell'ottica della libera professione, i giornalisti non sarebbero più obbligati a pagare annualmente l'Ordine per ottenere un riconoscimento ufficiale del proprio lavoro.

Ciò premesso, la presente proposta di legge consta di un articolo, in cui si dispone l'abrogazione della legge n. 69 del 1963 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1965 al fine di abolire l'ordine dei giornalisti e di rendere l'attività giornalistica una libera professione, accessibile a chi la esercita di fatto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge prevede l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti, al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

